



CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile

n. 349/2017 R. G.

In data 6.12.2018, alle ore 10.43, davanti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, assistita dal sottoscrittore cancelliere e composta dai signori:

- dott. Marina MOLETI, presidente;
- dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
- dott. Marialuisa CRUCITTI, consigliere;

è chiamata la **causa civile iscritta al n. 349/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi**, vertente

TRA

[REDACTED];

codice fiscale: [REDACTED];

parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. COSTANTINO Pasquale del foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Reggio Calabria (via S. Caterina d'Alessandria n. 42/A);

pec: pasquale.costantino@avvocatirc.legalmail.it ;

APPELLANTE

E

Ministero dell'Interno-Questura di Reggio Calabria, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

APPELLATO-CONTUMACE

con l'intervento del

Rappresentante dell'ufficio del P.M. presso la Procura Generale di Reggio Calabria;

INTERVENIENTE

causa avente ad oggetto: diniego rinnovo permesso soggiorno a seguito di riconoscimento *status* di protezione internazionale (protezione umanitaria).

*

È presente il procuratore della sola parte costituita, in persona dell'avvocato Costantino Pasquale.

La Corte lo invita alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C. in conformità a quanto disposto con sentenza ed ordinanza del 12.7.2018.

Il suindicato procuratore discute quindi oralmente la causa, illustrando sinteticamente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.

Successivamente, la Corte pronuncia sentenza dando lettura in aula del dispositivo e provvedendo a contestuale deposito (in modalità telematica, come attestato dal competente servizio di cancelleria) del presente verbale e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il Presidente
(dott. Marina MOLETI)

*



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN FATTO E IN DIRITTO

Premesso e qui integralmente richiamato quanto già parzialmente statuito con la propria precedente sentenza non definitiva del 12.7.2018 *inter partes*, che ha accolto l'impugnazione in relazione alla doglianza sub 1. sui *petita* già formulati dal ricorrente ██████ nei sensi di seguito riprodotti:

"... Con citazione notificata in data 25.5.2017 ██████ ha convenuto in giudizio davanti a questa Corte il Ministero dell'Interno-Questura di Reggio Calabria, proponendo appello avverso l'ordinanza del 14.11.2016-20.12.2016, emessa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria-Sezione Prima-Ufficio del Giudice Unico, nel procedimento già iscritto al n. 1286/2016 RGAC.

*

Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado (in opposizione al provvedimento del Questore in sede emesso in data 18.2.2016 di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari), previa sua rimessione in termini per l'impugnazione del citato decreto, l'invalidazione di detto *decisum* e ordinarsi invece il rilascio del permesso *de quo* in suo favore, lamenta che l'impugnata ordinanza:

1. erroneamente avrebbe ritenuto l'inammissibilità (per tardività) dell'impugnazione azionata in prime cure, e ciò poiché:

1.1. con specifica deduzione, la difesa del ██████ aveva evidenziato come l'avvenuta notifica del provvedimento questorile fosse avvenuta *in illo tempore* in spregio al disposto dell'art. 13 comma 7 del D. Leg.vo n. 286 del 1998 in copia redatta solo in lingua italiana (e non in lingua nativa o comunque conoscibile dal nominato) e tanto avesse impedito in concreto al medesimo di conoscere non solo dei motivi del diniego in questione, ma soprattutto dei termini per impugnarlo;

ma, ciononostante, il primo Giudice aveva diversamente opinato, assumendo che non fosse stato specificato in che modo tale omessa traduzione avrebbe determinato il vulnere ai diritti di difesa dell'interessato *ut supra* lamentato e, comunque, che la presenza dell'interprete in occasione di detta notificazione

Simato Da SABA TINI AUGUSTO ENRICO BEN EMISSE Da ARUBAPEC S.P.A. NS CA 3 Serie# 364552603cace0d94907a000250ad - Firmato Da MOLETTI MARINA Emesso Da ANFOCER* - RYA QUALIFICATA 2 Serial# 9688e2



faceva legittimamente presumere che il provvedimento di diniego fosse stato ben conoscibile in tutto il suo contenuto;

ma, in realtà:

1.2. il [REDACTED] conosceva solo la lingua nativa (il mandingo) e qualche rudimento minimo d'inglese, appreso dopo il suo ingresso in Italia;

1.3. in sede d'audizione in prime cure (avvenuta in data 19.7.2016), il medesimo aveva riferito che del contenuto della decisione negativa aveva appreso recandosi personalmente in Questura per avere notizie sull'esito dell'istanza antea proposta e che l'interprete – presente in sede di notificazione del superiore provvedimento – lo aveva informato solo circa il suo diritto di rivolgersi ad un avvocato, dato che si trattava di decisione per lui negativa, ma non analiticamente del suo contenuto né dei termini per impugnarlo;

2. nel merito, l'unica circostanza potenzialmente ostativa al *petitum* invocato, ossia la pendenza d'una mera denuncia a carico del [REDACTED] per violazione degli artt. 337, 340, 424 e 582 C.P. (richiamata dal diniego questorile) come avvenuta in Siracusa, appariva inidonea allo scopo, atteso che la Questura di Catania – richiesta d'aggiornamento in proposito – aveva notiziato in data 16.9.2016 che le indagini preliminari erano ancora pendenti e che nessun accertamento sull'effettiva responsabilità per l'occorso era sotto espletato;

e conclude chiedendo in accoglimento dell'appello l'accoglimento integrale dei *petita* di prime cure, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio e con liquidazione delle competenze al difensore come da avvenuta sua ammissione al gratuito patrocinio ...”;

dato atto che:

- in evasione alla pedissequa e contestuale ordinanza (in pari data 12.7.2018) emessa da questa Corte, con cui s'è chiesto aggiornamento all'autorità di p.g. richiesta d'informazioni (*id est*, la Questura di Catania-Sez. Criminalità straniera e prostituzione) sulla posizione attuale del ricorrente per le vicende già segnalate, è pervenuta – in data 20.9.2018 – copia dell'informativa di denuncia del 10.1.2014, inoltrata alla Procura di Caltagirone, avente per destinatario (tra gli indagati) anche la parte odierna appellante e vertente i reati di cui agli artt.: 110, 635 comma 3; 110, 424 e 425; 110 – 582 commi 1 e 2 nonché 585; 110 – 340 C.P.; per fatti verificatisi in data 22.10.2013 in Mineo di Catania (presso il locale C.A.R.A.), consistiti – nel contesto d'una rivolta scoppiata all'interno del centro per immigrati ivi esistente, con coinvolgimento di circa 150 tra i suoi ospiti – nell'aver appiccato in più di trenta persone il fuoco a cassonetti con rifiuti, danneggiato cartelli della segnaletica stradale ed il manto stesso mediante abbruciamento di pneumatici e lanciato sassi contro il personale di polizia accorso per sedare la rivolta ivi in svolgimento (ferendone dieci e danneggiando alcuni automezzi militari) nonché occupato la sede stradale impedendo l'ordinario flusso della viabilità ai mezzi pubblici in transito;

Firmato Da: SABATINI AUGUSTO EVRICO BEN Emesso Da: AR.LIQUATO S.P.A. NG CA 3 Serie # 3674652e93ccee9f4d457ac8120111 Firmato Da: MOLETTI MARINA Emesso Da: INFOCERT ERVA C.C.A. - FICATA 2 Serie # 9b69e2

- da detta informativa non si trae alcun profilo specifico di condotta pertinente alla posizione soggettiva del [REDACTED] nell'occorso né si colgono dati o circostanze potenzialmente pregiudizievoli rispetto ai *petita* del nominato;
- la difesa del [REDACTED] ha documentato (entro i termini anche allo scopo assegnati da questa Corte):

con produzione allegata alla nota depositata (in modalità telematica) in data 9.9.2018, che dalle visure avvenute presso il casellario giudiziale ed i registri dei carichi pendenti presso le Procure di Reggio Calabria e di Catania non risultavano, rispettivamente, fino alla data del 13 e del 31.7.2018 (come da certificazioni in atti), iscrizioni di sorta al nome del menzionato ed il medesimo continua pertanto ad essere del tutto incensurato;

con produzione allegata alla successiva memoria depositata (sempre in modalità telematica) in data 17.10.2018, che parte appellante ha svolto regolare attività di lavoro in Italia negli anni 2016 e 2017 e tuttora presta lavoro – come bracciante agricolo – presso un'azienda pugliese, anche se con incertezza quanto al versamento effettivo dei contributi previdenziali ed assicurativi spettanti in suo favore;

- con provvedimento del 25.2.2014 (dunque, successivo all'informativa di denuncia *retro* richiamata) notificato in data 11.3.2014 il Questore di Catania concedeva al nominato per anni due il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D. Leg.vo n. 286 del 1998, in conformità al parere della competente Commissione territoriale, che opinava ciò in virtù degli esiti dell'audizione del [REDACTED] svoltasi in data 25.2.2014;
- nel corso di tale audizione il medesimo riferiva che:

era nato e viveva in Gambia;
era analfabeta e coniugato, ma senza prole;
parlava la lingua mandingo;
il padre era deceduto nel 2008 e la madre s'era risposata e trasferita in Senegal;
aveva espatriato all'età di vent'anni attraversando, nell'ordine, dapprima il Senegal ed il Mali, poi il Burkina Faso, quindi il Niger e infine la Libia (presso cui aveva sostato circa un anno e sette mesi, subendo una prigionia di circa due mesi in carcere a Tripoli e comunque prestando lavoro come muratore d'un libico che l'aveva da ultimo fatto imbarcare verso l'Italia fornendo il denaro necessario);
era giunto in Italia 13.3.2013 ed era stato trasferito al CARA di Mineo (CT);
la sua fuga dalla madrepatria era stata determinata da problemi familiari, atteso che – pur cresciuto da ragazzo in quanto orfano da uno

zio con tre figli – era vissuto soffrendo le angherie dei suoi congiunti, lavorando per loro come pastore di vacche (anziché studiare, come i cugini) e deprivato dell'utilizzabilità del terreno che il padre quale contadino signoreggiava e gli spettava;

in particolare, picchiato ordinariamente per ogni accadimento e da ultimo accusato ingiustamente d'essersi appropriato e venduto un bovino (che, invece, in occasione d'un temporale s'era disperso ed egli non era riuscito a recuperare) era stato anche minacciato di perdere la proprietà della terra (che, gli era stato detto sarebbe stata venduta per recuperare il valore dell'animale) e, nonostante la denuncia alla polizia di tali fatti, la sua situazione di vita non era mutata;

in caso di rientro in Gambia, avrebbe di certo preteso la restituzione della terra e questo avrebbe esacerbato ancora più il conflitto con lo zio e la sua famiglia;

rileva ancora il Collegio:

in diritto, che:

come più volte assunto da questa Corte:

"... è noto l'insegnamento di legittimità per cui:

"... i motivi di carattere umanitario debbano essere identificati facendo riferimento alla fattispecie previste dalle convenzioni universali o regionali che autorizzano o impongono al nostro Paese di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella costituzione, non solo per il valore del riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo in forza dell'articolo 2 Cost., ma anche perché, al di là della coincidenza dei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nell'interpretazione (Corte cost. n. 388/1999) ..." (così l'ordinanza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 19393 del 9/9/2009) ...";

e tale assunto è stato da ultimo "integrato" dalla Sez. 1^a, nella sentenza n. 4455 del 23/2/2018, secondo cui:

"... in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in assenza di comparazione, aveva riconosciuto ad un cittadino gambiano presente in Italia da oltre tre anni il diritto al rilascio del permesso di soggiorno in ragione della raggiunta integrazione sociale e lavorativa in Italia allegando genericamente la violazione dei diritti umani nel Paese d'origine) ...".

Ex professo, tuttavia, l'articolata motivazione della ultima decisioni richiamata ha reso importanti chiarimenti, idonei a dar regolamento alle corti di merito di molte incertezze e varianti ermeneutiche (e conseguenti orientamenti tra loro assai

diversificati), che di seguito gioverà riprodurre integralmente, per la loro chiarezza ed esaustività:

“... 4.1. Il quadro normativo interno.

Giova in primo luogo premettere che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è regolato, nei suoi presupposti, dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 (Testo unico dell'immigrazione), che stabilisce che «**il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati** sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, **quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.** Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione».

Parimenti l'art. 11 lett. c ter), D.P.R. 394/1999, regola il rilascio da parte della Questura di tale titolo di soggiorno su richiesta del parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale o previa acquisizione di documentazione riguardante i motivi della richiesta stessa, «relativi ad **oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale**».

Infine, l'art. 28 lett. d) D.P.R. 394 cit. disciplina l'ipotesi del rilascio del permesso umanitario nei casi – stabiliti, a loro volta, dall'art. 19 d.lgs. 286/98 – in cui non possa disporsi l'allontanamento verso un altro Stato a cagione del **rischio di persecuzioni o torture**, in attuazione del principio del *non refoulement* sancito dall'art. 19, comma secondo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'art. 3, comma 1, della L. n. 110 del 2017 ha introdotto il c. 1.1, dopo il comma 1 dell'art. 19, nel quale è previsto un sostanziale ampliamento delle condizioni di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria essendo stato aggiunto il **fondato motivo di essere sottoposti a tortura e**, comunque essendo stato espressamente imposto di tenere conto nel giudizio da svolgere delle **"violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani"**.

La disposizione non è direttamente applicabile, *ratione temporis*, al presente giudizio ma è significativo evidenziarne il contenuto e l'attenzione rivolta non tanto alla enucleazione di condizioni soggettive di vulnerabilità quanto alla verifica del livello di tutela o, al contrario, di violazione dei diritti umani nel paese di origine, così da evidenziare l'intangibilità di un nucleo ineliminabile di essi.

Peraltro l'**insufficienza della situazione di vulnerabilità intesa in senso astratto e non calato nella complessiva condizione del richiedente tratta da indici soggettivi e oggettivi** (questi ultimi riferibili al paese di origine), è rilevabile nel comma 2 bis dell'art. 19, nel quale si precisa, da un lato, che possono sussistere situazioni qualificabili come vulnerabili che non giustificano il riconoscimento della protezione umanitaria e possono determinare il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione e dall'altro che a tali misure occorre dare attuazione con modalità compatibili con le singole situazioni personali debitamente accertate.

4.2. Le caratteristiche generali della protezione umanitaria

La protezione umanitaria, in conclusione, costituisce una forma di tutela a carattere residuale posta a chiusura del sistema complessivo che disciplina la protezione internazionale degli stranieri in Italia, come rende evidente l'interpretazione letterale dell'art. 32 comma 3 del d.lgs. 25/2008 (cd. decreto "procedure"), in base a cui «nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale» (nella forma del rifugio o della protezione sussidiaria) e «ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Ne discende che la protezione umanitaria è collocata in posizione di **alternatività rispetto alle due misure tipiche di protezione internazionale**, potendo l'autorità

amministrativa e giurisdizionale procedere alla valutazione della ricorrenza dei presupposti della prima soltanto subordinatamente.

Pur non avendo un esplicito fondamento nell'obbligo di adeguamento a norme internazionali o europee, tale forma di protezione è tuttavia richiamata dalla Direttiva comunitaria nr. 115/2008, che all'art. 6, par. 4, prevede che gli Stati possano rilasciare in qualsiasi momento, «per motivi umanitari, caritatevoli o di altra natura», un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno è irregolare.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha altresì chiarito che gli Stati membri possono concedere forme di protezione umanitaria e caritatevole diverse e ulteriori rispetto a quelle riconosciute dalla normativa europea (in particolare la direttiva n. 95 del 13.12.2011, c.d. direttiva "qualifiche"), purché non modifichino i presupposti e l'ambito di applicazione della disciplina derivata dell'Unione (sent. 09.11.2010, caso Germania c. B. e D., C-57/09, C-101/09), com'è stabilito dall'art. 3 della direttiva n. 95/2011, che consente l'introduzione o il mantenimento in vigore di disposizioni più favorevoli in ordine ai presupposti sostanziali della protezione internazionale, purché non incompatibili con la direttiva medesima.

4.3. Le inferenze

I «seri motivi» di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5, comma 6, cit.), alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass., sez. un., n. 19393/2009 e Cass., sez. un., n. 5059/2017), **non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass. n. 26566/2013), pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez. un., 19393/2009, par. 3).**

Infine, la protezione umanitaria costituisce una delle forme di attuazione dell'asilo costituzionale (art. 10, terzo comma Cost.), secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. 10686 del 2012; 16362 del 2016), unitamente al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, evidenziandosi anche in questa funzione il carattere aperto e non integralmente tipizzabile delle condizioni per il suo riconoscimento, coerentemente con la configurazione ampia del diritto d'asilo contenuto nella norma costituzionale, espressamente riferita all'**impedimento nell'esercizio delle libertà democratiche**, ovvero ad una formula dai contorni non agevolmente definiti e tutt'ora oggetto di ampio dibattito.

5. L'integrazione sociale.

Nel caso di specie la Corte d'appello, condividendo un certo orientamento emerso nella giurisprudenza di merito, ha valorizzato, in via del tutto prevalente, l'integrazione sociale dello straniero nel tessuto sociale taliano, tenuto conto del contesto di generale compromissione dei diritti umani che caratterizza il suo Paese d'origine.

Sul punto è necessario rilevare, in primo luogo, che **il parametro dell'inscrimento sociale e favorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata** attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale/ quale quello eventualmente presente nel Paese d'origine idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

Con riferimento al caso di specie, il parametro di riferimento non può che cogliersi, oltre che nell'art. 2 Cost., nel **diritto alla vita privata e familiare**, protetto dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come declinato dalla

giurisprudenza della Corte di Strasburgo, senz'altro da includersi nel catalogo (aperto) dei diritti della persona da prendere in esame in sede di riconoscimento della protezione umanitaria.

Sotto tale specifica angolazione, al fine di valutare l'esistenza e l'entità della lesione dei diritti contenuti nell'art. 8 CEDU, **ocorrerà partire dalla situazione oggettiva del paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza.**

Tale punto di avvio dell'indagine, è **intrinseco alla ratio stessa della protezione umanitaria**, non potendosi eludere la rappresentazione di una condizione personale di effettiva privazione dei diritti umani che abbia giustificato l'allontanamento.

La condizione di "vulnerabilità" può, tuttavia, avere ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli *standards* minimi per un'esistenza dignitosa.

L'allegazione di una situazione di partenza di vulnerabilità, può, pertanto, non essere derivante soltanto da una situazione d'instabilità politico-sociale che esponga a situazioni di pericolo per l'incolumità personale, anche non rientranti nei parametri dell'art. 14 d. lgs n. 251 del 2007 o dovuta a condizioni di compromissione dell'esercizio dei diritti fondamentali riconducibili alle discriminazioni poste a base del diritto al rifugio politico, ma non aventi la peculiarità della persecuzione personale potenziale od effettiva.

La vulnerabilità può essere la conseguenza di un'esposizione seria alla lesione del diritto alla salute, non potendo tale primario diritto della persona trovare esclusivamente tutela nell'art. 36 del d. lgs n. 286 del 1998 oppure può essere conseguente ad una situazione politico-economica molto grave con effetti d'impovertimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità, di natura anche non strettamente contingente, od anche discendere da una situazione geopolitica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del paese di origine (siccatà, carestie, situazioni di povertà incmendabili).

Queste ultime tipologie di vulnerabilità richiedono, tuttavia, l'accertamento rigoroso delle condizioni di partenza di privazione dei diritti umani nel paese d'origine perché la *ratio* della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità.

Ne consegue che il raggiungimento di un livello d'integrazione sociale, personale od anche lavorativa nel paese di accoglienza può costituire un elemento di valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza di una delle variabili rilevanti della "vulnerabilità" ma non può esaurirne il contenuto.

Non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel paese d'origine, ma è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell'impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili.

Solo all'interno di questa puntuale indagine comparativa può ed anzi deve essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l'effettività dell'inserimento sociale e lavorativo e/o la significatività dei legami personali e familiari in base alla loro durata nel tempo e stabilità.

L'accertamento della situazione oggettiva del Paese d'origine e della condizione soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce delle peculiarità della sua vicenda personale costituiscono il punto di partenza ineludibile dell'accertamento da compiere. (cfr. Cass. n. 420/2012, n. 359/2013, n. 15756/2013).

6. La valutazione della vulnerabilità

È necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha

vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.).

Deve precisarsi, al riguardo, che, così come per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria, **incombe sul giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa**, così come previsto dall'art. 8 del d. lgs n. 25 del 2008 in ordine all'accertamento della situazione oggettiva relativa al paese di origine, anche in ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Del resto all'interno del sistema giurisdizionale relativo alla protezione internazionale, così come regolato dai d. lgs n. 251 del 2007 e 25 del 2008 e successive modificazioni, la sussistenza delle condizioni di vulnerabilità poste a base della protezione umanitaria deve essere verificata officiosamente dalle Commissioni territoriali (art. 32 del d. lgs n. 25 del 2008) quando non vi siano i requisiti per lo status di rifugiato e per la protezione sussidiaria, non operando, in tale fase del procedimento, il principio dispositivo.

Correlato a tale caratteristica propria soltanto dell'accertamento delle condizioni di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria, è il dovere d'integrazione istruttoria officiosa che permea anche nella fase giurisdizionale di merito l'accertamento delle condizioni soggettive ed oggettive riguardanti la protezione umanitaria.

Tale peculiare accertamento, una volta verificata la proposizione della domanda in via subordinata od esclusiva, rivolta al riconoscimento di un permesso di natura umanitaria, **impone al giudice di verificare se le allegazioni e le complessive acquisizioni istruttorie, pur se predisposte normalmente in funzione del riconoscimento degli status tipici, non conducano all'accertamento di una condizione qualificata di vulnerabilità, ai fini della verifica della quale non è necessario, oltre alla formulazione della domanda, un corredo ulteriore di allegazione e prova.**

La rilevata conformazione della ripartizione dell'*onus probandi* non consente, tuttavia, di eludere la necessità della valutazione comparativa che prenda le mosse dalla condizione attuale del paese di origine al fine di porla in relazione con la conquistata condizione d'integrazione socio economica e di verificare se il rientro determini la specifica compromissione dei diritti umani adeguatamente riconosciuti e goduti nel nostro paese.

7. Il giudizio comparativo

(...) se assunti isolatamente, né il livello di integrazione dello straniero in Italia né il contesto generale di non specifica compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza integrano, di per sé soli e astrattamente considerati, i seri motivi di carattere umanitario, o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui la legge subordina il riconoscimento del diritto alla protezione in questione.

Deve, infatti, osservarsi che il diritto al rispetto della vita privata – tutelato dall'art. 8 CEDU al pari del diritto al rispetto della familiare – può soffrire ingerenze legittime da parte dei pubblici poteri per il perseguimento d'interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l'applicazione e il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero (ccm'è il caso di specie) non goda di uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale (Corte I.DU, sent. 08.04.2008, ric. 21878/06, caso Nyanzi c. Regno Unito, par. 72 ss.).

Al riguardo un riscontro normativo indiretto della necessità di operare un bilanciamento in sede di riconoscimento della protezione umanitaria è fornito dagli artt. 3, comma quarto; 9, comma secondo; e 15, comma secondo, del d.lgs. 251/2007, nei quali sono considerati «gravi motivi umanitari» quelli che comportano un vero e proprio impedimento al ritorno nel Paese d'origine.

Tali norme, riguardanti rispettivamente il rifugio politico e la protezione sussidiaria, prevedono che, se il richiedente ha già subito persecuzioni o danni gravi ma sussistano elementi per ritenere che non li subirà più in futuro, non può comunque

"... Non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d'interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull'immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito) ...";

pur a seguito dell'avvenuta entrata in vigore nel nostro ordinamento del D.L. n. 113 del 4.10.2018 (recante, tra l'altro, l'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari), la disposizione transitoria dettata dall'art. 1 comma 9 della citata fonte – secondo cui al [REDACTED], ad avviso della difesa del nominato, sarebbe comunque concedibile il cd. permesso di soggiorno per i "casi speciali" della durata di due anni convertibile per motivi di lavoro dalla medesima disposizione previsto (là dove si legge "... 9. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8 ...") – non può nel caso in riesame trovare operatività, nei sensi *retro* auspicati, con l'effetto di legittimare l'A.G. adita a valutare i presupposti di concedibilità d'un permesso di soggiorno per motivi umanitari sia pure ai diversi (attuali) fini di cui alla medesima disposizione, dovendosi ritenere ultrattiva – in quanto più favorevole e di diritto sostanziale – la norma previgente al di della proposizione della domanda;

in fatto, che:

- il Giudice *a quo* nella sua motivazione – in quanto circoscritta alla questione preliminare di cui all'epilogo in rito poi riformato da questa corte con la sentenza no onde definitiva prima richiamata – non ha operato il superiore giudizio di valutazione comparativa né ha esercitato dei doveri di cooperazione istruttoria officiosa di rito;
- la documentazione acquisita sia *ex officio* sia per produzione dalla difesa di parte appellante è conducente (nella sua coerente univocità) a fondare il *petitum* invocato;

donde l'accoglimento nei sensi di cui al dispositivo dell'impugnazione.

*

Consegue al superiore epilogo processuale, per la declaranda sua soccombenza, la condanna della p.a. resistente alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore di parte appellante, a tanto non ostando l'avvenuta ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio secondo il principio di diritto da ultimo affermato in sede di legittimità (da Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 5819 del 9/3/2018), in virtù del quale s'è ritenuto che:

"... Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, può ugualmente essere adottata la pronuncia di condanna della soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, in applicazione dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, tenuto conto che le diverse articolazioni statali sono dotate di autonoma personalità giuridica e che occorre rispettare il principio secondo cui la liquidazione delle spese è sottratta al giudice della controversia solo ove le stesse attengano al diverso rapporto tra la parte e il difensore ...";

spese liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui:

per il primo grado di giudizio, al D.M. n. 55 del 2.4.2014, nei termini seguenti:

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: Indeterminabile - complessità bassa

fase di studio della controversia, valore minimo:	€ [REDACTED]
fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ [REDACTED]
fase decisionale, valore minimo:	€ [REDACTED]
spese generali (15% sul totale)	€ [REDACTED]
totale	€ [REDACTED]

per il corrente grado, al Regolamento Min. Giustizia dell'8.3.2018 n. 37 – in quanto in vigore dal 27.4.2018 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al di della pronuncia – nei termini seguenti:

Competenza: Corte d' Appello
Valore della causa: Indeterminabile - complessità bassa

fase di studio della controversia, valore medio:	€ [REDACTED]
fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ [REDACTED]
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ [REDACTED]
fase decisionale, valore medio:	€ [REDACTED]
spese generali (15% sul totale)	€ [REDACTED]
totale liquidabile	€ [REDACTED]

poi dimezzato fino ad euro 5.246,125.

Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
all'art. 4 comma 1 (e cioè "... dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle

condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti ...", nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo *in parte qua*);

successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che "... Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento ...") in ragione della limitata rilevanza oggettiva della qualità della lite.

Rilevato ancora che, avendo la difesa della parte chiesto liquidarsi i compensi spettantile in seguito all'avvenuta sua ammissione (in data 30.5.2017, con effetto a far tempo dal 25.5.2017) al patrocinio a spese dello Stato, con istanza allegata alla citazione introduttiva, e che a tanto occorre provvedere, a termini dell'art. 83 comma 3 bis del T.U. n. 115/2002, secondo il quale il decreto di liquidazione delle competenze da gratuito patrocinio deve essere «emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta»; si pronuncia *in parte qua* come da contestuale separato decreto.

Ritenuto che pertanto, nei limiti sopra individuati, nulla osta a che si provveda in conformità a quanto richiesto, nella misura di seguito in dispositivo specificata quale così determinata in riferimento alla attività defensionale espletata a termini degli articoli 82 e 118 del T.U. n. 113 del 30.5.2002, previo dimezzamento del superiore importo ex art. 130 del medesimo T.U. fino all'ammontare di:

primo grado: totale da liquidarsi (50%) euro ~~██████████~~

corrente grado: totale da liquidarsi (50%) euro ~~██████████~~

P. Q. M.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, udito il procuratore della sola parte costituita, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 25.5.2017 avverso l'ordinanza del Tribunale Civile di Reggio Calabria-Sezione Prima-Ufficio del Giudice Unico emessa in data 14.11.2016-20.12.2016 nel procedimento già iscritto al n. 1286/2016 RGAC;

appello proposto da:

~~██████████~~;

nei confronti di:

Ministero dell'Interno-Questura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

così provvede:

- 1) in accoglimento dell'appello ed in conseguente riforma dell'impugnata pronuncia:

in accoglimento della domanda proposta con atto del 7.4.2016 nel procedimento iscritto al n. 128672016 RGAC presso il Tribunale Civile di Reggio Calabria:

- 1.1. dichiara che [REDACTED] generalizzato in premessa, ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
 - 1.2. dispone la trasmissione degli atti al Sig. Questore territorialmente competente per quanto di conseguente competenza;
- 2) condanna la p.a. resistente alla rifusione in favore di parte appellante delle spese di lite d'entrambi i gradi del giudizio, che liquida nel complessivo importo:
quanto al primo grado, di euro [REDACTED] per onorario oltre euro 98 per esborsi e ulteriormente accessori come per legge,
quanto al corrente grado, di euro [REDACTED] oltre accessori come per legge;
- 3) dispone come da separato e contestuale decreto sull'istanza di liquidazione del compenso del costituito difensore di parte appellante, in quanto già ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile, il giorno 6.12.2018

Il Presidente
(dott. Marina MOLETI)

Il Consigliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)